

## INFORMAZIONI GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE DI ASSEGNI

Grazie alla collaborazione con un collega che opera prevalentemente in azienda possiamo fornire alcune interessanti indicazioni relative al trattamento ed alla gestione degli assegni da parte degli istituti bancari.

La conoscenza di certe regole, nonché dell'uso "distorto" che può esserne fatto, si rivelerà senz'altro utile per evitare di cadere nella rete di soggetti che utilizzano lo strumento dell'assegno per dilazionare in maniera strumentale i pagamenti o, peggio, per perpetrare dannose truffe.

Le prime informazioni riguardano i tempi massimi a disposizione del debitore per onorare l'assegno:

### 1- DATA DI ARRIVO IN BANCA DELL'ASSEGNO STACCATO

Ipotizziamo lo stacco di un assegno che venga datato 2 novembre 2009 (lunedì)

Questo assegno arriverà sul conto **due giorni lavorativi dopo** (04 novembre) **se "fa stanza" a Milano** oppure **tre giorni lavorativi dopo se "fa stanza" a Roma** (05 novembre).

La "stanza" cambia secondo dove l'assegno viene bancato dal prenditore.

La "stanza" è importante per sapere entro quando deve essere disponibile sul conto la provvista per il suo pagamento; Infatti se un assegno (di importo superiore a € 2.999) fa stanza a Milano (ed arriva quindi sul conto due giorni dopo la data di emissione) è **facoltà del direttore della filiale di tenerlo in sospeso fino al giorno dopo**; se invece fa stanza a Roma (e quindi arriva sul conto dopo tre giorni) **l'assegno deve essere coperto entro lo stesso giorno**.

### 2- POSSIBILITA' DEL CORRENTISTA DI RICHIEDERE LA "VERIFICA DEL TITOLO"

E' bene sapere che gli assegni superiori a € 2.999 arrivano "fisicamente" alla banca titolare del blocchetto mentre gli assegni inferiori a € 2.999 non circolano fisicamente ma circola solo il "flusso telematico".

Conoscere questo aspetto è molto importante perché quando arriva sul conto un assegno di importo inferiore ad €. 2.999 è facoltà del correntista di chiedere la verifica del titolo; con questa richiesta la Banca deve farsi mandare l'originale del titolo che verrà pagato solamente quando arriva (di solito si guadagnano dai due ai quattro giorni di tempo).

### 3- REGOLE CHE RIGUARDANO IL PROTESTO

Se un assegno non viene pagato la Banca lo invia dal notaio per la procedura di protesto; prima del protesto ci possono essere due tipi diversi di trattamento (che dipendono dalle Banche e dai notai):

- 1) In alcuni casi possono essere concessi al debitore 15 giorni di tempo (giorni di calendario ndr.) per pagare l'assegno.
- 2) In altri casi vengono concessi otto giorni lavorativi dalla data di stanza (che si può rilevare da specifico timbro sul retro dell'assegno).

Se entro i giorni stabiliti l'assegno non viene pagato, lo stesso viene protestato.

Quando l'assegno viene inviato al notaio è ancora possibile recarsi in banca per il pagamento;

In questo caso il debitore ha due possibilità:

- a) La prima è quella di pagare l'assegno (intero) con la penale del 10% e chiudere la procedura senza subire il protesto

- b) In alternativa è possibile pagare immediatamente il solo “valore facciale” dell’assegno; in questo caso sarà necessario, entro 60 giorni dalla data dell’assegno, far pervenire alla Banca uno specifico modulo, firmato dal beneficiario dell’assegno con firma autenticata in comune o da un notaio, con il quale il beneficiario dichiara di aver ricevuto la penale spettante ( il 10% del valore assegno) più il rimborso delle eventuali spese.

ATTENZIONE! Se entro il sessantesimo giorno non viene prodotto tale documento alla Banca questa procede ad effettuare segnalazione alla CAI (Centrale Allarme Interbancaria) contro chi ha firmato l’assegno (ovvero: la persona fisica se non ci sono timbri o la società in caso di presenza di timbro sociale sull’assegno).

IMPORTANTE DA SAPERE:

Riguardo al protesto è importante sapere che se un assegno viene bancato (presentato per l’incasso) dopo 15 giorni di calendario dalla data indicata sul titolo, lo stesso **non è più protestabile**;

In gergo è “fuori termine per il protesto” e quindi, se il traente non paga non subisce segnalazione o protesto.

#### 4- SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA “CAI”

La segnalazione alla CAI comporta gravi conseguenze in capo al segnalato:

Innanzitutto viene disposta l’inibizione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi.

In secondo luogo la segnalazione causa conseguenze molto pericolose **se nel frattempo sono stati emessi altri assegni**; in questo caso infatti gli assegni ancora in circolazione non arrivano neppure alla banca di emissione **ma vengono fermati dalle banche intermedie e vengono direttamente protestati per mancata autorizzazione all’emissione**.

Una precisazione su chi viene protestato o viene segnalato CAI .

Se l’assegno fa capo ad un conto corrente appartenente a persona fisica le sanzioni sono a capo della persona fisica.

Se l’assegno fa capo a un conto corrente intestato ad una società abbiamo due casi:

- se sull’assegno c’è il timbro della società il protesto e/o la segnalazione CAI avvengono a carico della società; ciò comporta che la persona che ha firmato l’assegno può continuare a firmare assegni sia a livello personale che come firmatario per conto di altre società.
- Se l’assegno non riporta il timbro della società viene protestata e/o segnalata CAI la persona che ha firmato la quale subisce, personalmente, tutte le relative conseguenze.

Altre informazioni riguardano l’iter del protesto e gli appigli/lungaggini esperibili dal debitore :

#### 5- COME EVITARE IL PROTESTO DEGLI ASSEGNI

Per evitare il protesto degli assegni quando vi sono difficoltà nel pagamento esiste un’ultima possibilità: il richiamo dell’assegno.

In sostanza è necessario cercare un accordo con il beneficiario che può egli stesso richiamare l’assegno; il beneficiario in questo caso si deve recare nella banca presso la quale ha depositato l’assegno ed effettuare il richiamo.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il richiamo avvenga molto a ridosso della scadenza dei giorni disponibili per il protesto, è opportuno richiedere alla banca del beneficiario l’invio di un fax (alla banca dell’emittente) che attesti l’avvenuto richiamo e blocchi la procedura di protesto.

Anche in questo caso, una volta richiamato l’assegno, sarà necessario presentare alla Banca di emissione specifico modulo come sopra descritto (sezione 3- b));

NOTA BENE: alcune banche chiedono anche la restituzione del titolo, pena la segnalazione CAI (con le conseguenze descritte in sezione 4-)

Infine qualche “dritta” su come evitare brutte sorprese ricevendo assegni:

#### 6- COME CAUTELARSI DALLE TRUFFE ATTUATE MEDIANTE EMISSIONE DI ASSEGNI

Qualche consiglio per evitare di accettare assegni che potrebbero essere non onorati:

- Prima di accettare un assegno, in particolar modo se questo reca una postdatazione, è cosa utile **ottenere prima una fotocopia dell'assegno e chiedere alla propria banca di effettuare un controllo**; la Banca può verificare se il conto esiste e se è effettivamente intestato alla ditta/società o persona che firma. Le principali truffe in questo senso sono infatti relative ad assegni rubati – assegni di conti chiusi – assegni buoni intestati a persone o società ma utilizzati e/o firmati da altre persone o altre società (e quindi non “pagabili”).
- Con il controllo bancario di cui sopra si possono evitare alcune sorprese; non si potrà però evitare il rifiuto di pagamento per **“firma apocrifa”**; in questo caso l'assegno è sostanzialmente “buono” ma risulta firmato con una **firma diversa da quella depositata**. Prima di accettare un assegno è bene controllare, se possibile, che la firma apposta sull'assegno corrisponda con firme fatte dalla stessa persona su altri documenti (ad esempio: contratti, documento di identità, altri documenti). Se la firma è difforme.... meglio diffidare.
- Controllare sempre che l'importo in lettere corrisponda **ESATTAMENTE** all'importo in cifre (ad esempio €. 15.624,32 - quindicimilaseicentotrentaquattro/32 ..... molte volte si guardano solo le cifre o non si dà importanza in quanto l'importo in lettere è maggiore!); in caso di difformità infatti fa fede l'importo in lettere ma l'assegno che reca due importi non uguali non è protestabile; Indicare la cifra in lettere diversa da quella in numero può essere uno stratagemma utilizzato dal traente per non pagare l'assegno alla scadenza.

Ultimo consiglio “per gli acquisti”: Ricordate che un assegno postdatato rappresenta sempre un pericolo; infatti, oltre ad essere vietato dalla legge, un assegno postdatato che oggi può risultare buono (da informazioni assunte anche tramite banca) può invece diventare “carta straccia” anche solo dopo poco tempo (es. in caso di intervenuta segnalazione CAI).

**Un grazie sincero al Rag. Marco Bonfadini per il condensato di pratici consigli ed informazioni frutto di una pluriennale esperienza.**

Marone, 1/12/2009

Studio Pezzotti